



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 167 delib.
data 31/08/2011

SPEDIZIONE
N. prot. gen.
data

OGGETTO: PROGRAMMA STAGES/AVVIO DEL PROCESSIONAMENTO
DI CONTRATTUALIZZAZIONE DELLA STAGISTA
ASSEGNATA AL COMUNE DI BELVEDERE M.MO.

L'anno duemila 2011, il giorno 31 del mese di AGOSTO
alle ore 10:30., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico	SI	-
2)	D'APRILE	Mario	-	SI
3)	SPINELLI	Vincenzo	SI	-
4)	CESAREO	Carlo	SI	-
5)	CRISTOFARO	Vincenzo	-	SI
6)	FILICETTI	Giuseppe	SI	-
7)	CAMPILONGO	Ciriaco	SI	-
TOTALE			5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO
ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor DR. GIANCARLO SIRIMARCO

LA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PROGRAMMA "STAGES" – AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI CONTRATTUALIZZAZIONE DELLA STAGISTA ASSEGNATA
AL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- CHE, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Belvedere Marittimo aderiva all'avviso pubblico rivolto ai soggetti pubblici interessati a contrattualizzare i giovani laureati calabresi già impegnati nel Programma Stages di cui all'art. 5 della Legge Regionale 19 aprile 2007, n. 8, di integrazione e modifica della Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 26, autorizzando la sottoscrizione da parte del Sindaco della relativa manifestazione di interesse e procedendo altresì all'individuazione di n. 1 stagista, sulla scorta dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Formazione e Lavoro della Regione Calabria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n°7 Sup. Straordinario n°1 del 23 Febbraio 2011, nella persona di Saccà Paola, nata a Belvedere Marittimo (Cs) il 20/12/1982 e ivi residente alla Via Calabro, n°59, c.f. SCCPLA82T60A773H;

VISTA:

- La Legge Regionale 22 Novembre 2010, n. 32 di modifica dell'art. 10 della L.R. 11 Agosto 2010, n.23, con la quale al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza già acquisito dai giovani impegnati nel "Programma Stages, di cui all'art.5 della Legge Regionale 19 Aprile 2007, n.8, la Regione assicurava l'erogazione di un contributo annuo di € 10.000,00 a favore di soggetti pubblici, che si impegnavano a stipulare, con ogni stagista, cha aveva concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal Regolamento di cui alla deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.49 del 09 Luglio 2007, tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi di lavoro;
- La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 dell'8 luglio 2011 con la quale in sede di assestamento del bilancio di esercizio del Consiglio Regionale, veniva data copertura al finanziamento del "Programma Stages" per l'anno 2011;
- La nota Prot. 15450 del 12.08.2011 ad oggetto: " Programma Stages – I Bando", con la quale si comunicava all'Ente di procedere alla contrattualizzazione della stagista richiesta con decorrenza dal 1° settembre 2011, impegnandosi successivamente a trasmettere al Consiglio Regionale- Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza – copia autentica del contratto debitamente sottoscritto dalle parti contraenti;

PRESO ATTO che, a seguito della ricezione dei citato contratto, il Consiglio Regionale procederà alla liquidazione del contributo a favore dell'Ente secondo le seguenti modalità:

1. i 4/12 di quanto dovuto a titolo di contributo a carico del Consiglio Regionale, ai sensi della Legge Regionale 32/2010, verranno corrisposti a seguito della ricezione del contratto;
2. i restanti 8/12 di quanto dovuto a titolo di contributo a carico del Consiglio Regionale, ai sensi della Legge Regionale 32/2010, verranno corrisposti entro il mese di febbraio 2012.

RITENUTO, conseguentemente, di dare corso al procedimento di che trattasi;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. **Di prendere atto** della delibera del Consiglio Regionale n. 34 dell'8 luglio 2011 nonché della nota del Consiglio Regionale – Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, Prot. 40025 del 08.08.2011, dando corso, sulla scorta dei richiamati atti, all'iter procedimentale volto alla contrattualizzazione della stagista individuata nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 11 marzo 2011 e secondo le modalità e i tempi ivi indicati;
3. **Di demandare** alla competenza del Responsabile dell'Area finanziaria, Rag. Emma Lamensa, di porre in essere gli atti conseguenti;
4. **Di autorizzare** la contrattualizzazione con decorrenza dal 1° Settembre della stagista Dott.ssa Paola Saccà a mezzo contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 12 mesi;
5. **Di approvare** per detto incarico lo schema di contratto che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. **Di trasmettere** copia della presente al Consiglio Regionale – Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza .

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Con ulteriore votazione unanime e palese;
ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del d.l.vo n. 267/2000;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO SECRETARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 31/08/2011

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 31/08/2011

RAG. EMMA LAVENSA

Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

RAG. EMMA LAVENSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

IL SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'atto d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 31/08/2011 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (M. 278 Reg. Pub.)

Li 31/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 31/08/2011

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☐ È stata inserita nell'elenco in data 31/08/2011 Prot. N. 16159 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 31/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Sede Municipale, con il presente atto, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Belvedere Marittimo con sede legale in Via M. Mistorni, 1 – c.f. 00346830789 di seguito denominato "Comune" rappresentato dalla _____, nata a _____, il .../.../..., in qualità di _____, il quale agisce nell'interesse di detto Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva,

E

_____ nata a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ C.F. _____, di seguito indicata come "collaboratore"

PREMESSO

Che il Responsabile del _____ con delibera n. _____ del _____ conferiva incarico di collaborazione coordinata e continuativa a _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

1. Le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera sottoposta alla norma di cui al titolo III del libro quinto del Codice Civile;
2. Il Comune affida al Collaboratore, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti : _____;

Articolo 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del Collaboratore nei confronti del Committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Belvedere Marittimo.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

Articolo 3 – Sede

1. L'incarico che si svolge in piena autonomia organizzativa non comporta subordinazione gerarchica né rispetto di orari d'ufficio e non determina costituzione di alcun rapporto dipendente; tuttavia il collaboratore si impegna a garantire la propria presenza presso l'Ufficio Finanziario del Comune di Belvedere Marittimo.

Articolo 4 – Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5- Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal **1 settembre 2011** e fino al **31 agosto 2012**, prestando **n. 18 ore** alla settimana.
2. Il collaboratore, al termine del contratto, dovrà redigere una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati dal Responsabile del Servizio Finanziario;
3. Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente, Rag. Emma Lamensa, valuterà, sulla base della sopracitata relazione, il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto in relazione ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

Articolo 6 - Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Belvedere Marittimo corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo mensile lordo di euro 844,17 (€ 8.130,00 cap 45 + € 2.000,00 cap 45/1 per un totale complessivo di € 10.130,00 che diviso in 12 mesi, con decorrenza dal 1° Settembre 2011, corrisponde ad € 844,17) al lordo dei contributi quali INPS, INAIL e IRAP. Tale compenso è coperto parzialmente da contributo regionale, giusta Delibera del Consiglio Regionale n. 34 dell'8 luglio 2011 per un importo pari a € 10.000,00, le restanti somme occorrenti sono a carico del Bilancio dell'Ente.
2. Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre ed i pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e saranno corrisposti al collaboratore in 12 rate mensili posticipate entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.
3. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.
4. Il trattamento previdenziale e assicurativo prevede l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS nella percentuale vigente all'iscrizione. Tale carico contributivo dovrà essere diviso nella misura del 33,3% a carico del collaboratore e nella misura del 66,6% a carico del Comune.

Articolo 7 - Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio comunale, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese, preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi, in conformità alla normativa vigente per il personale degli Enti Locali.

Articolo 8 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio o malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

Articolo 9 - Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.

2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive

modificazioni;

- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 4;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 10 - Autorizzazione al trattamento dei dati

1. Il collaboratore autorizza il Comune di Marittimo al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Art. 11 – Spese

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte inadempiente ed è esente da bollo a norma dell'art. 26 della Tabella allegato B) del DPR 26/10/1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Belvedere Marittimo, li _____

Il Collaboratore

Per il Comune di Belvedere Marittimo
